

FISCO

Tassa Tv. Al traguardo il parere sospeso: sciolti i nodi su privacy e concetto di televisore

# Sì del Consiglio di Stato al decreto sul canone Rai

### I tablet e i pc che non hanno sintonizzatori non sono televisori

Saverio Fossati

Si del Consiglio di Stato, al decreto dello Sviluppo sul canone Rai, che va alla firma e presto in Gazzetta Ufficiale. Da lì partirà la macchina della verifica dati che dovrebbe condurre a elenchi attendibili di contribuenti da trasmettere alle aziende elettriche.

Il parere (peraltro non vincolante) sul decreto, chiave di volta dell'operazione "canone Rai nella bolletta elettrica" era stato sospeso con alcune osservazioni sulla mancanza di chiarezza per la privacy e per la definizione di **apparecchio televisivo**.

«L'Amministrazione - ha spiegato il consigliere Franco Frattini che presiede le Commissioni speciali incaricate di rendere i pareri sui provvedimenti normativi - ha accolto nella sostanza tutte le proposte

del Consiglio di Stato e oggi c'è chiarezza in un atto già reso pubblico dall'Amministrazione sul proprio sito istituzionale».

Per quanto riguarda la definizione di apparecchio Tv, va ricordato che il Mise aveva redatto il 20 aprile scorso una nota (si veda il Sole 24 Ore del 22 aprile) con la quale si chiariva che l'apparecchio tv è quello in grado di ricevere, decodificare e trasmettere il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o con decoder o sintonizzatore interno o esterno. Quindi gli apparecchi (tablet, pc, smartphone, eccetera) che non hanno un sintonizzatore non sono apparecchi tv. Chi vede le trasmissioni solo sul web in streaming non lo fa con un apparecchio tv e non deve pagare il canone.

Questo concetto, benché sollecitato dal Consiglio di Stato, non è stato direttamente inserito nel nuovo testo del decreto nel timore che temendo che potesse comportare un eccesso di delega. «Tuttavia - dice il Consiglio di Stato - quanto comunicato dall'Amministrazione (...) risponde in ogni caso alle finalità di chiarezza informativa sottese al rilievo formulato»

### CAMERA E FREQUENZE

## Ritardare al 2022 l'uscita delle tv per la banda larga

Flessibilità. È la parola d'ordine della risoluzione, approvata ieri dalla commissione Trasporti della Camera, sulla proposta della commissione Ue relativa alla riserva, dal giugno 2020, della banda di frequenze 694-790 Mhz, la "banda 700", all'Internet veloce in mobilità. «Risulta opportuno», invece, secondo la Camera, «ritardare per un massimo di due anni» il termine del 2020, mentre le frequenze al di sotto di tale banda resteranno riservate ai servizi televisivi sino al 2030, salvo una verifica nel 2025. Il tutto coordinando l'abbandono di tali frequenze da parte della tv con l'adozione di un nuovo standard, DVB-T2, che permetterà un uso più efficiente dello spettro.

Sul resto, invece, piena soddisfazione: «C'è la certezza - ha spiegato Frattini - che se ci sono più apparecchi tv, il canone è un solo. Si è ottenuto un importante arricchimento delle forme di pubblicità dei moduli dei documenti, delle istanze, di tutto ciò può essere utile al cittadino per accedere ai propri diritti. E infine tutti i dati del cittadino saranno trattati secondo la prescrizione del codice della privacy, sotto le istruzioni del garante». In particolare, la privacy verrà assicurata da un'informatica che arriverà a tutti i contribuenti con la prima bolletta elettrica con il canone Rai. È stato anche chiarito quanto anticipato dal Sole 24 ore nei giorni scorsi sui 14 milioni di compensi alle società elettriche, che non graveranno sui nuovi canoni Rai. Soddissfatto dell'esito il sottosegretario al Mise Antonello Giacomelli: «Non ho mai dubitato e ringrazio il Consiglio di Stato per il costruttivo contributo dato al percorso del decreto sul canone Rai in bolletta». Colgo anche l'occasione per esprimere la mia sincera gratitudine al Garante della privacy e ai suoi collaboratori».

### L'andamento

Interessi di mora sulle cartelle di pagamento



Agenzia delle Entrate. Dal 15 maggio la nuova misura per chi paga in ritardo è pari al 4,13%

## Cartelle, con gli interessi di mora

Salvina Morina  
Tonino Morina

In arrivo una nuova riduzione degli interessi di mora. La misura del 4,88% fissata lo scorso anno, con effetto dal 15 maggio 2015, sarà ridotta al 4,13% con effetto dal 15 maggio 2016. La nuova misura è stata fissata da un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, Rossella Candi, del 27 aprile 2016, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

### L'ALTRO «SCONTO»

Dal 1° gennaio si sono ridotti anche gli interessi legali, passati dallo 0,5% allo 0,2%

guito, con effetto dal 15 maggio 2015, in base ai dati passati dal 5,14% al 4,88%, con una riduzione dello 0,26 per cento.

Ora, con effetto dal 15 maggio 2016, il tasso si ridurrà ulteriormente, passando dal 4,88% al 4,13%, con un nuovo taglio dello 0,73 per cento. Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate è previsto dall'articolo 30 del decreto sulla riscossione, Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, termine previsto dall'articolo 25, comma 2, del Dpr 602/1973, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Nelle "motivazioni" del provvedimento si legge che, dopo avere interessato la Banca d'Italia, con una nota del 24 marzo 2016, è stata stimata nella misura del 4,13% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

In tema di interessi, si ricorda che dal 1° gennaio 2016 è anche cambiata la misura degli interessi legali, che sono passati dalla misura dello 0,5%, applicata fino al 31 dicembre 2015, alla misura dello 0,2% applicabile dal 1° gennaio 2016. A norma dell'articolo 6 del decreto 21 maggio



### QUOTIDIANO DEL FISCO

## Accertamento stoppato nel merito se si forma il giudicato interno

Sul Quotidiano del Fisco tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria. Il Quotidiano del Fisco offre una panoramica completa di notizie e approfondimenti per gli operatori professionali. Nell'edizione online oggi: **Ferruccio Bogetti e Gianni Rota** sulla sentenza della Cassazione tributaria che chiarisce quali sono gli effetti del giudicato interno sull'accertamento e un'analisi di **Raffaello Rizzardi** sulla crescita degli adempimenti e sullo scarso effetto delle semplificazioni

2009, sono invece dovuti nella misura del 3,5% annuo gli interessi per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento (articolo 15, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), accertamento con adesione (articolo 8, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), e conciliazione giudiziale (articolo 48, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

Inoltre, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme relative dispongono che sono dovuti gli interessi legali. In proposito, si precisa che la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all'annualità in cui viene perfezionato l'atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si allunga fino agli anni successivi. In tema di interessi, va anche segnalato che dovrebbe essere presto fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi.

Basta quindi con il Fisco che fa la parte del leone, che riconosce poco e pretende almeno il doppio. La disparità dovrebbe essere eliminata da un decreto in corso di approvazione. Si tratta del decreto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, pubblicato sul supplemento ordinario 55/L alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015.

Agevolazioni. Da oggi possibile prenotare il credito d'imposta

## Strumenti musicali, via al bonus

Luca De Stefani

Da oggi i produttori e rivenditori di strumenti musicali possono inviare all'agenzia delle Entrate, prima della conclusione della vendita, la prenotazione del **credito d'imposta** spettante agli studenti per gli acquisti effettuati nel 2016. Arcorodario è stata la circolare 15/E/2016, che ha anche chiarito che i certificati di iscrizione rilasciati dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati, necessari per ottenere il bonus, non è dovuta l'imposta di bollo.

Sono agevolati gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (indicati nell'allegato 1 del decreto attuativo 8 marzo 2016), in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti all'istituzione e iscritti nell'anno accademico 2015-2016 o 2016-2017 ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento (allegato 2 del decreto attuativo).

Il bonus spetta solo per gli acquisti pagati nel 2016 e solo per un

unico strumento musicale. L'acquisto deve essere effettuato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione, rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati. Questo certificato deve indicare il cognome, il nome, il codice fiscale e il corso di studio cui lo studente è iscritto. Il produttore o rivenditore deve verificare i requisiti per fruire del "credito" e indicare "lo strumento agevolabile".

L'incentivo consiste uno scon-

to applicato dal rivenditore o dal produttore sul prezzo di vendita di un strumento musicale di valore superiore a 1.000 euro e non eccedente il costo dello strumento acquistato.

Prima di concludere la vendita, il produttore o il rivenditore deve inviare alle Entrate una comunicazione di prenotazione del contributo. Una volta ricevuta la prenotazione, l'Agenzia rilascerà una ricevuta, attestante la fruibilità o meno del credito d'imposta, in base alla capienza nello stanziamento complessivo. Sono stati stanziati risorse per 15 milioni di euro per l'agevolazione in base all'ordine cronologico.

Cassazione/1. La sentenza ribalta l'orientamento precedente della Corte

## La forza maggiore non fa perdere il beneficio prima casa

Angelo Busani

Ulteriore inversione della giurisprudenza di legittimità sulla l'oneri del compratore di trasferire la sua residenza, entro 18 mesi dal rogito, nel Comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa": dopo che la sentenza della Cassazione n. 2616 del 10 febbraio 2016 (si veda il Sole 24 Ore dell'11 febbraio) aveva negato il beneficio fiscale al contribuente che non fosse riuscito a trasferire la sua residenza per ragioni di "forza maggiore", la sentenza n. 8351 del 27 aprile, in aperto contrasto con la precedente, riconosce invece l'adducibilità della forza maggiore come esimente rispetto alla decadenza dal beneficio fiscale per mancato trasferimento della residenza del contribuente acquir-

ente. Nel caso della sentenza n. 8351 si trattava, in particolare, di un trasferimento di residenza impedito dall'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria (necessità di rifacimento del tetto e della scala condominiale).

La normativa sull'agevolazione per l'acquisto della prima casa consente al contribuente che non abbia residenza nel Comune ove è ubicata l'abitazione oggetto di acquisto agevolato, di trasferire la sua residenza in questo Comune entro 18 mesi dalla data in cui stipula il contratto di acquisto. L'infruttuoso decorso del diciottesimo mese genera recupero dell'imposta ordinaria e applicazione della sanzione pari al 30% della differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta agevolata (risoluzione n. 105/E del 2011; Cassa-

zione nn. 10807/2012, 18378/2012, 15959/2013).

Si è dunque posto spesso, nella concreta realtà quotidiana, il tema se il contribuente potesse esimersi dall'irrogazione della sanzione (Cassazione n. 2552/2003) o, addirittura, dal recupero dell'imposta ordinaria (risoluzione n. 35/E del 2002) al ricorrere di un evento di forza maggiore impedito il trasferimento della residenza: molto noto fu il caso del terremoto in Umbria, nel quale l'amministrazione riconobbe la ricorrenza della forza maggiore per il fatto che il contribuente in questione non riuscì a trasferire la propria residenza nel Comune terremotato a causa del lesionamento di una grande quantità di edifici (risoluzione n. 35/E del 2002); e anche successivamente l'agenzia

delle Entrate si è dimostrata disponibile a valutare la ricorrenza della forza maggiore (risoluzione n. 140/E del 2008) in presenza di un evento, successivo al contratto di acquisto, imprevedibile per il contribuente e non dipendente dal suo comportamento (nel caso specifico si trattava della presenza di infiltrazioni d'acqua che rendevano inabitabile la casa acquistata con l'agevolazione).

Dal canto suo la giurisprudenza, ovviamente orientata volta per volta dalla specificità del caso concreto, ha affrontato la questione sia in sede di merito che in sede di legittimità, offrendo decisioni variamente motivate. In particolare, la Cassazione ha ritenuto in numerose occasioni la ricorrenza del caso di forza maggiore, teorizzandolo come

l'evento sopravvenuto al contratto, non fronteggiabile dal contribuente, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente stesso (si veda ad esempio Cassazione n. 1392/2010).

Con la sentenza n. 2616 la Cassazione pareva dunque aver messo la pietra tombale sulla riconoscibilità della forza maggiore, dettando il principio in base al quale il trasferimento deve essere esercitato nel prescritto termine di decadenza, «sul decorso della quale nessuna rilevanza va riconosciuta ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all'acquirente». Con la sentenza 8351 la Cassazione torna pertanto sui suoi passi ammettendo la scusabilità del mancato trasferimento di residenza.

Cassazione/2. Anche nel caso di dichiarazione rettificativa

## Sui costi black list prova al contribuente

Laura Ambrosi

Il costo **black list** indicato successivamente attraverso una dichiarazione rettificativa è **deducibile** se il contribuente prova l'esistenza del provvedimento estero. In ogni caso, la violazione va sanzionata secondo il nuovo regime introdotto dal 2007 anche se commessa precedentemente. Ad affermare questi principi è la Cassazione con le sentenze 8326, 8327 e 8330 depositate ieri.

La vicenda, sostanzialmente simile in tutte le pronunce, trae origine dalla contestazione da parte dell'agenzia delle Entrate di costi sostenuti da tre società in Paesi black list e non indicati separatamente nella dichiarazione.

Le società, in seguito alla contestazione, presentavano la dichia-

razione integrativa indicando separatamente tali costi. I provvedimenti venivano impugnati dinanzi ai giudici tributari competenti per ciascuna vertenza e, tutti, confermavano l'illegittimità della pretesa.

La normativa vigente fino al 31 dicembre 2006 (articolo 76, commi 7-bis e ter, e poi articolo 110, commi 10 e 11 del Dpr 917/1986) prevedeva che i costi da operazione intercorse con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata non erano deducibili se non veniva provato che le imprese estere svolgessero prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondessero a un effettivo interesse economico e che le stesse avessero avuto concreta

esecuzione. Inoltre, comunque, per la loro deducibilità, era necessario che tali costi fossero separatamente indicati in dichiarazione.

Dal 2007, invece, alla mancata indicazione separata dei costi in dichiarazione è stata attribuita una sanzione formale e non più sostanziale, con la conseguenza che all'eventuale violazione va applicata la sanzione del 10% e non più con l'indeducibilità delle somme.

L'agenzia, soccombente in tutti i giudizi, ricorreva per Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un'errata interpretazione della norma. La Corte con la sentenza n. 8327 ha, innanzitutto, precisato che la retroattività della nuova norma va riferita non solo alla sanzione, ma anche all'irrelevanza dell'omessa indicazione. Ne con-

segue così che la mancata indicazione separata dei costi esteri, non può comportare di per sé l'indeducibilità degli stessi, poiché ciò si tratterebbe in un ulteriore aggravio a carico del contribuente. È stato poi affermato (sentenza n. 8326) che non si tratta di un'irregolarità meramente formale, poiché potrebbe rappresentare un ostacolo all'attività di monitoraggio e controllo da parte dell'amministrazione finanziaria e pertanto la sanzione risulta sempre applicabile.

Tuttavia, i giudici di legittimità, con l'unica sentenza a favore dell'ufficio (n. 8330) hanno chiarito che anche la rettificativa della dichiarazione errata attraverso una dichiarazione integrativa con la quale sono stati separatamente

indicati i costi esteri, non consente la conseguente ed automatica deducibilità degli stessi. La norma, infatti, anche nella sua nuova versione, prevede comunque l'indeducibilità dei costi in questione presumendosi non effettivi, lasciando a carico del contribuente la prova contraria. In particolare, egli dovrà dimostrare che:

- la società estera con cui ha operato svolge effettivamente un'attività che sia prevalentemente commerciale;
- oppure che l'operazione è sorretta da un effettivo interesse economico.

Guardia di Finanza. In calo le rimesse

## Money transfer, 5 miliardi in «uscita»

Marco Mobili

Valgono poco più di 5 miliardi di euro il fiume di capitali in uscita dall'Italia soprattutto grazie al canale dei **money transfer**. Anche se in calo rispetto al 2014 (erano circa 7,7 miliardi) lo scorso anno le rimesse verso l'estero hanno interessato la Romania con circa il 16,1% dei trasferimenti e la Cina (10,6%) seguiti dal Bangladesh (circa l'8,2%). Risultano inoltre inviati circa 700 mila euro in Siria, 580 mila euro in Iraq e 60 mila euro verso la Libia. Poco verso quei Paesi considerati "sensibili" per il terrorismo.

È la fotografia scattata ieri dalla Guardia di Finanza e presentata dal Capo del III reparto operativo del Comandante generale, Stefano Screpanti, nel corso di un'audizione in Commissione Finanze della Camera. Ma sulle statistiche ufficiali anche lo stesso Screpanti non è pronto a scommettere: «non è possibile quantificare, anche in via di approssimazione, i trasferimenti che avvengono attraverso canali informali». Quello più insidioso è definito "Hawala" in quanto non lascia «traccia documentale del flusso finanziario». Come ha spiegato Screpanti «le transazioni sono basate unicamente sull'onore e su un sistema di registrazioni informali».

Dalle analisi effettuate negli ultimi anni emergono anche casi limite come quello di sette soggetti che hanno spostato 5 milioni di euro negli Emirati Arabi da un centinaio di province italiane «per un valore pro capite di 714 mila euro». Altri casi hanno riguardato Paesi del Golfo Persico (Quatar, Bahrain e Oman) o St. Vincent e Grenadine: «poche unità di cittadini in Italia ma dai 50 mila agli 11 mila

euro di rimesse pro capite».

Numeri a parte il circuito dei money transfer per la Finanza resta tra i più sospetti per la movimentazione di proventi illeciti che derivano da evasione e riciclaggio. Tra gennaio 2013 e marzo 2016 la Gdf ha ricevuto 6.432 segnalazioni di operazioni sospette registrate nel circuito dei money transfer. Ossia il 2% del totale delle 275.335 segnalazioni riguardanti il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo transmesse, nello stesso periodo, dall'Uif della Banca d'Italia.

Tra le anomalie più ricorrenti Screpanti ricorda «l'artificioso

# 6.432

Le operazioni sospette  
Le segnalazioni ricevute dalla Guardia di Finanza

fraczionamento delle somme da inviare, l'inusuale frequenza di operazioni a beneficio di un stesso destinatario, il trasferimento verso Paesi differenti rispetto a quello di origine dello straniero». Ma non meno sospette appaiono anche le carte prepagate e ricaricabili che consentono di spostare fondi ovunque «anche a beneficio di sconosciuti».

Positivo, per il presidente della Commissione Finanze, Maurizio Bernardo, il fatto che «anche gli agenti di pagamento, operanti in Italia, devono essere obbligati all'iscrizione all'albo gestito dall'organismo degli agenti e dei mediatori, in linea con quanto già avviene per gli intermediari nazionali».